INDICE

Parte VII

Lo stato elettivo della Società

Proemio	141
Capitolo I	
Le due occupazioni dello stato elettivo: la preghiera e il lavoro	142
Capitolo II	
La povertà e le sue conseguenze	145
Capitolo III	
II voto di castità	151
Capitolo IV	
Umiltà dello stato elettivo	152
Capitolo V	
Ciò che riguarda l'obbedienza	154
Capitolo VI	
L'ajuto ai membri della Società moribondi e i suffragi dopo la morte	156

COSTITUZIONI PARTE VII.

Lo stato elettivo della Società¹

PROEMIO

484. Poiché la nostra vita è perfetta quando in essa facciamo tutto secondo il lume della ragione, le nostre operazioni devono procedere non dall'arbitrio ma dall'indicazione e dall'obbligo della stessa ragione. Perciò è necessario che manteniamo la quiete finché non siamo mossi dalla ragione stessa (D.).

(D.) Il fratello di questa Società deve cercare sommamente una certa quiete e tranquillità, e da questo stato di umiltà davanti a Dio, deve insieme lasciarsi muovere docilmente dall'ispirazione dello Spirito Santo ed essere alacre nel compiere la volontà di Dio conosciuta per mezzo dell'obbedienza.

485. Ora, la ragione dimostra sempre e dovunque a ciascuno di noi la necessità di avere pace e confidenza col Signore, che ha creato e porta a compimento tutte le cose; e la sua infinita bontà rende possibile questa pace ed unione dell'uomo con Dio per mezzo del nostro Salvatore. E poiché l'uomo non dipende dall'uomo, all'uomo non incombe alcuna altra necessità assoluta, se non questo legame con il nostro fine. Perciò ognuno, per naturale relazione stessa, è obbligato a cercare spontaneamente e a coltivare il culto e l'amicizia di Dio, mentre invece con gli uomini si comporterà in quel modo in cui le circostanze e le accidentali relazioni dimostreranno alla ragione doversi comportare.

486. Di qui i due stati in cui i fratelli di questa Società possono venirsi successivamente a trovare per la natura della vita perfetta che professano. Il primo, dedito alla contemplazione e al culto divino, sarà elettivo, secondo quel detto: «una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta» (Lc 10,42). Il secondo, impegnato nell'azione per le necessità del prossimo, sarà assunto, secondo il detto: «In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me» (Mt 25,40)².

487. Ora quindi dovremo prima parlare dello stato elettivo di questa Società, poi del suo stato assunto per carità del prossimo. E sebbene questo secondo stato non lo assumiamo spontaneamente, ma obbligati per forza di cose e di circostanze secondo il lume della ragione e l'unzione dello Spirito Santo, tuttavia, descrivendo quel primo stato d'elezione, terremo continuamente presente e considereremo il secondo stato, che in seguito ci accadrà di intraprendere a seconda delle diverse necessità del prossimo³.

^{1.} Cfr. DS I, 137-138, 231-236, 294-295, 481-490.

^{2.} Cfr. DS I, 33, 137.

^{3.} Cfr. DS III, 191.

CAPITOLO I

Le due occupazioni dello stato elettivo: la preghiera e il lavoro⁴

- 488. Lo stato di vita contemplativa da noi scelto richiede prima di tutto la diligente custodia della santa solitudine, nella quale, per quanto possibile all'umana fragilità, attendere a Dio con intensità e senza interruzione⁵. A ciò gioverà moltissimo che nessuno esca di casa senza un giusto motivo di carità (D.), e se si procurerà che nessun estraneo, per quanto possibile, entri nella casa dei fratelli⁶.
- (D.) Poiché in ogni cosa si deve pensare e guardare a Dio per compiere tutto solo per amor suo, quando si presenta un motivo ragionevole per uscire, per ciò stesso deriva dall'amore di Dio, purché si esca con l'intenzione di rendere onore e venerazione al Signore Dio nostro.
- 489. E per ottenere ciò, in ogni nostra casa si deve stabilire un portinaio, il quale deve essere una persona sperimentata, disponibile verso tutti quelli che richiedono da noi qualche opera di carità o desiderano vedere qualcuno dei nostri, che senta ciò che desiderano e riferisca subito la cosa al Preposito o al Rettore della casa o a chi ne fa le veci. Infatti comunicare con gli esterni sarà compito del solo Superiore.
- 490. Ci sarà poi almeno una stanza poco distante dalla porta, dove il Superiore possa a-gevolmente recarsi senza essere visto dai fratelli, e ascoltarvi quelli di fuori soddisfacendo alle loro richieste secondo la discrezione della carità, sia che la faccenda si possa sbrigare a parole o la sbrighi egli stesso anche coi fatti, sia che mandi qualche fratello ad eseguire l'opera di carità che viene richiesta⁷.
- 491. Ma come non deve mostrarsi troppo accondiscendente nel concedere il fratello richiesto, così, quando sussiste un giusto motivo di carità, soddisfi il prossimo con santa discrezione (sempre che in questo modo non venga impedito un maggior bene o non sopravvenga qualche male), considerando quanto si estende la carità del prossimo, che sempre si compiace di mostrarsi a tutti affabile e buona nel Signore (D.).
- (D.) Se qualcuno volesse parlare con qualche fratello, non per interesse personale ma del fratello stesso, allora il Superiore, che è il solo capofamiglia della casa, tratti lui stesso l'affare, se possibile, al posto del fratello, che ha rinunziato a tutto. E si deve anche notare che il Superiore non deve parlare senza necessità con il fratello della faccenda che lo riguarda. Infatti neppure questo conviene a colui che per amore di Dio ha abbandonato ogni cosa, anche se stesso.

E se il Superiore agirà sempre in questo modo, è meraviglioso quanto potrà giovare ai fratelli a progredire nella rinuncia al mondo, nell'umiltà e nella sottomissione. È dunque desiderabile che il Superiore in questo tratti sempre con tutti allo stesso modo, non consultando nessuno senza necessità su ciò che spetta a lui stesso, ad esempio per avere un'informazione o simili.

492. Se poi il Preposito avesse bisogno di trattenersi molto con le persone di fuori (come per esempio se avesse la cura pastorale), allora vicino alla casa interna si deve avere un'altra casa esterna e attigua, se è possibile, in cui possa ricevere gli esterni e trattare con loro gli affari relativi al suo ufficio, senza che per questo i fratelli siano disturbati nell'esercizio della contemplazione e possibilmente senza che intendano ciò che si tratta nella casa vicina (D.)8.

^{4.} Cfr. DS II, 410-418.

^{5.} Cfr. DSI, 185.

^{6.} Cfr. DSI, 481.

^{7.} Cfr. DS II, 505-508.

^{8.} Cfr. DS II, 505-508.

- (D.) L'ospitalità, specialmente verso i religiosi e gli ecclesiastici, si dovrà esercitare in questa casa esterna e non in quella interna⁹.
- 493. Allo stesso modo i nostri non dovranno intraprendere alcun viaggio se non spinti dalla carità (specialmente se si trattasse di recarsi nella loro terra natale) e soltanto muniti di lettere di viaggio. E perché si impieghi in modo virtuoso una parte delle vacanze e non nasca il desiderio di viaggiare per divertimento, ci si ricordi di ciò che Cristo disse agli Apostoli stanchi della predicazione: «Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un po'» (Mc 6,31); e quelli che lavorano nei collegi e nelle scuole si raccolgano per almeno dieci giorni nel ritiro degli esercizi spirituali; e questi esercizi li faranno anche tutti gli altri, preceduti con l'esempio dai Superiori, fra la domenica di Settuagesima e il digiuno della Quaresima, se possibile, altrimenti in un altro periodo. Il Preposito diocesano non potrà mandare alcuno fuori della Diocesi, né il Provinciale fuori della Provincia, senza necessità urgentissima che, riconosciuta dai Consultori, deve essere annotata nel diario e riferita immediatamente al Provinciale e al Generale (D.).
- (D.) Di solito a quelli che viaggiano si assegneranno dei compagni che saranno di edificazione per loro e per tutti.
- 494. E mentre rimangono nello stato elettivo, tutto il tempo si deve impiegare in qualche occupazione utile e pia, poiché anche di un singolo istante si deve rendere conto a Dio nostro Signore, come pure di tutti gli altri talenti che ci sono stati affidati. E perciò sin dall'inizio si faccia la distribuzione delle ore del giorno e della notte, che però ciascuno abbandonerà al presentarsi degli uffici di carità. Si deve anche conservare l'ordine domestico secondo le Costituzioni (225 D3) e secondo le regole e le consuetudini buone ed approvate¹⁰.
 - 495. Le occupazioni di questa vita saranno due: l'orazione e un'arte, sia liberale, sia manuale¹¹.
- 496. Tuttavia non si prescrivono molte orazioni in comune, tranne un'ora intera di meditazione (D.), a motivo delle fatiche di carità che possono sopraggiungere. Ma i Superiori possono imporre ai singoli o a tutti quelle orazioni che vedranno essere più convenienti e secondo il tempo che avanzerà, oppure lasciare ciò alla devozione di ciascuno¹².
- (D.) Si deve comporre un libro di meditazione ad uso della Società, suddiviso in tre anni, in cui si mediti tutto il Vangelo e si spieghi tutta la dottrina dell'ascetica, secondo le varie specie di persone di cui è composto il corpo della Società¹³.
- 497. In linea di massima bisogna fare in modo che le preghiere della Chiesa si recitino con intelligenza e attuale attenzione dell'anima. In questo modo, per tutti quelli che sanno il latino, basteranno le preghiere che la Chiesa prescrive per i sacerdoti (D.1), in quanto richiedono non piccolo sforzo mentale unito alla fatica di acquisire molte cognizioni. Quanto poi alle ore canoniche, si dovranno recitare in comune per quanto lo consentono le occupazioni che si presenteranno (D.2)¹⁴. Invece, a quelli che non sanno il latino, si prescrivono preghiere simili o più brevi, da recitare nella lingua ad essi nota. Inoltre, negli esercizi devoti, si deve fare in modo di estendere, secondo lo spirito della Chiesa e le sue consuetudini, la benedizione del pane eucaristico a tutte le cose di cui il cristiano si serve in questo mondo, così che tutto si consideri come consacrato al culto divino, e

^{9.} Cfr. DS II, 273.

^{10.} Cfr. DS II, 279-280.

^{11.} Cfr. DSI, 483.

^{12.} Cfr. DS III, 399-400.

^{13.} Cfr. DS II, 251-252.

^{14.} Sulle orazioni in comune, cfr. DS III, 399-400.

Dio, onorato in ogni cosa, sostenga e benedica coloro che lo adorano in spirito e verità¹⁵.

- (D.1) Perciò si deve coltivare con diligenza speciale anche lo studio dei sacri riti, per trarne edificazione.
- (D.2) Nei luoghi in cui ci si occupa esclusivamente dell'educazione della gioventù o delle missioni o di simili opere di carità che richiedono l'applicazione integrale della persona e di quasi tutto il tempo, non si deve tener coro per la recita delle Ore canoniche o delle Messe o di altri uffici¹⁶. Tuttavia, se il Superiore lo ritenesse conveniente, in alcuna di queste case, nel tempo in cui alla sera si deve predicare o fare letture, si può cantare il Vespro, per trattenere il popolo prima della predica o della lettura, e lo stesso si può fare la domenica e nei giorni festivi, senza canto figurato, ma solo gregoriano, con un'intonazione devota, gradevo-le e semplice¹⁷.

Ma nelle chiese parrocchiali si deve fare come esige la giusta consuetudine di quelle chiese. Il Superiore generale, o chi ne fa le veci, esaminerà e approverà la consuetudine in ciascuna delle nostre case, tenendo presente quale sia il principale ufficio di carità a cui la casa si dedica, perché sia rimosso tutto ciò che può essere d'impedimento ad adempierlo perfettamente.

498. Allo stesso modo non è prevista in generale alcuna austerità fisica per lasciare le forze all'esercizio della carità. Ma ciascuno si dovrà mortificare secondo il suo spirito in conformità al giudizio del Superiore e padre suo. Siamo inoltre convinti che a ciascuno basta (se altro non gli suggerisce il suo spirito e se i suoi Superiori approvano) portare con umiltà e letizia su di sé quella croce che gli porrà innanzi la paterna Provvidenza di Dio, sopportando volentieri tutte le fatiche proprie del suo stato dedito alla carità universale, e le umiliazioni e mortificazioni che incontrerà giorno per giorno, in modo da donare a tutti, perdonare a tutti, paziente, obbediente e sottomesso come a Dio, per compiere anche fino alla morte qualsiasi cosa il Superiore comandi¹⁸.

499. Quelli poi che coltivano gli studi letterari, vi si dedicheranno con assiduità dopo l'orazione. Gli studi saranno diretti dal Superiore o da un Ispettore in conformità al *Manuale degli studi*, che si deve stendere a maggior ossequio di Dio e utilità della Chiesa. Ma dato che gli studi si possono considerare nello stesso tempo come un'occupazione interna e come un'opera esterna di carità, ne parleremo ancora¹⁹.

500. Quelli che attendono al lavoro manuale, impiegheranno tutto il tempo che avanzerà dall'orazione e dalle necessità della vita per lavorare ciascuno nel proprio campo, in silenzio, ordine, tranquillità e letizia, benedicendo e ringraziando in ogni cosa Dio padre e il Signore nostro GE-sù Cristo, ed obbedendo a coloro che fanno le veci del Signore.

501. Lo stesso stile di vita contemplativa e attiva si deve adattare, per quanto si può, secondo le circostanze dei luoghi e delle persone, ai coadiutori che vivono fuori delle nostre case (D.1): coltiveranno cioè la solitudine esterna ed interiore, il silenzio, l'orazione e lo studio o un'arte manuale, vivendo quieti e contenti nel Signore, lavorando assiduamente in suo ossequio, restando nelle proprie case e non recandosi qua e là senza un motivo di carità, operando fedelmente secondo le regole che i Superiori daranno a ciascuno (D.2) e che dovranno leggere di frequente. E tutto questo, con la debita proporzione secondo i diversi gradi, si può applicare anche ai figli e agli ascritti (D.3)²⁰.

(D.1) Fuori delle nostre case vivono sia quelli che sono iscritti nel registro dei coadiutori esterni, sia

^{15.} Cfr. DS III. 250-254.

^{16.} Cfr. Const. P. VI, c. III, § 4; ESJ P. V, c. I, sec. VII, § 1.

^{17.} Cfr. Const. P. VI, c. III, B; ESJ P. V, c. I, sec. VII, § 2.

^{18.} Cfr. DS I, 501-503; III, 250-254.

^{19.} Cfr. DS III, 53-56.

^{20.} Cfr. DS I, 185.

quelli che, pur essendo fratelli interni, tuttavia sono posti dai Superiori fuori delle case per qualche motivo di carità.

- (D.2) I Superiori daranno ai singoli coadiutori esterni le regole comuni e quelle adatte alle circostanze dei singoli. In esse si dovrà definire specialmente il metodo di comunicare con i Superiori, quello dell'aperizione di coscienza, dell'assunzione ed esecuzione degli incarichi, e così via. E la comunicazione dovrà essere il più possibile frequente, perché non manchi l'unità a un corpo composto di membra così differenti e distaccate fra loro.
- (D.3) Si deve aver cura che ogni congregazione locale di ascritti abbia un suo oratorio e una casa, dove si possano radunare i fratelli alcune volte all'anno. E negli oratori si possono tenere corsi alle famiglie sul modo di assistere alle funzioni di quel giorno nella chiesa parrocchiale e altri esercizi devoti.

CAPITOLO II La povertà e le sue conseguenze²¹

502. Poiché la perfetta povertà evangelica consiste nella rinuncia ad ogni avere per seguire Cristo, secondo l'esempio degli Apostoli, che dicevano: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito» (Mt 19,27); una simile povertà senza restrizioni è quella a cui tende anche tutta l'anima dei fratelli di questa Società, e che vuole abbracciare ed abbraccia; così che ciascuno, tutto intento alla contemplazione, per quanto è possibile in questa vita, e sciolto dagli altri affari del mondo, possa dire al suo Dio e Salvatore GESÙ: «Il Signore è mia parte di eredità e mio calice; tu sei colui che mi renderà la mia eredità» (Sal 16,5).

503. Dunque, questo abbandono di ogni cosa per seguire Cristo non si può compiere innanzitutto se non con lo spirito, secondo il detto: «i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità» (Gv 4,23). E se uno segue Cristo con tutto il cuore e abbandona con la volontà tutto ciò che possiede, tuttavia ritenendo, per lo stesso amore di Cristo, cioè per piacere a lui anche in questo, la sostanza di questo mondo solo con esterno e civile dominio; questi professa la povertà evangelica non meno di colui che fosse anche esteriormente privo di ogni cosa. Per guesti motivi, i fratelli di questa Società sono persuasi che, considerata la natura e il fine di questa Società, è più opportuno lasciare in mano al Preposito generale la facoltà di decidere quali di essi, e fino a quando, debbano mantenere il dominio legale di alcuni beni, deposto tuttavia da parte di tutti loro l'uso e la disposizione di essi come propri, perché siano distribuiti, in quanto beni di GESÙ crocifisso al quale hanno donato tutto, in opere pie, secondo il consiglio evangelico, per obbedienza allo stesso Preposito. Infatti hanno visto che mendicare ogni giorno il pane molto spesso è inconciliabile con gli obblighi che la Società si assume. Inoltre hanno considerato l'esempio del collegio apostolico, che aveva dei proventi, e gli insegnamenti del Dottore delle genti, che procurava con il suo lavoro il vitto per se e per i compagni²², e scriveva ai Tessalonicesi: «Sapete infatti come dovete imitarci: poiché noi non abbiamo vissuto oziosamente fra voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato con fatica e sforzo notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di voi (D.). ... E infatti quando eravamo presso di voi, vi demmo questa regola: chi non vuol lavorare neppure mangi» (2Ts 3,7-8.10).

(D.) Continua l'Apostolo²³: «Non che non ne avessimo diritto, ma per darvi noi stessi come esempio da

^{21.} Cfr. DS I, 461-480; II, 545-559.

^{22.} Cfr. DS II, 410 ss.

^{23.} Cfr. DS II, 410 ss.

imitare» (2Ts 3,9). Parole che si accordano con quelle altre: «Non sapete che coloro che celebrano il culto traggono il vitto dal culto, e coloro che attendono all'altare hanno parte dell'altare? Così anche il Signore ha disposto che quelli che annunziano il vangelo vivano del vangelo» (1Cor 9,13-14). Tuttavia soggiunge: «Ma io non mi sono avvalso di nessuno di questi diritti». Altro è dunque ciò che Cristo insegnò a fare comunemente agli Apostoli (che professavano la povertà evangelica), e altro quel di più che l'Apostolo fece; altro è ciò che la Chiesa ha ordinato in generale secondo l'istituzione del Signore per tutti gli operai della vigna di Cristo, e altro ciò che è conveniente ed opportuno fare in certi casi particolari per una maggiore libertà e diffusione della parola evangelica. Perciò il Preposito generale di questa Società, o chi ne farà le veci, a cui spetta determinare il grado di povertà attuale per i singoli fratelli, tenga presente la medesima distinzione, considerando che la natura di questa Società è tale che i suoi sacerdoti comunemente non devono essere differenti dagli altri sacerdoti della Chiesa, tranne che nel maggiore aiuto che si offre loro per conseguire la santità e per compiere con maggiore diligenza e perfezione gli uffici propri dei sacerdoti; e così pure i fratelli laici non differiscono dagli altri fedeli laici tranne che per i maggiori aiuti di cui sono forniti per acquistare la perfezione, tra i quali vengono per primi i consigli evangelici. Perciò dunque, generalmente non si oppone alla professione della vita evangelica ed alla povertà apostolica che i sacerdoti che servono all'altare percepiscano ciò che la carità dei fedeli o della Chiesa aggiunse al ministero dell'altare e della parola, e che di ciò vivano; e questo non si oppone neppure alla povertà professata dai membri di questa Società, poiché i redditi e i proventi che derivano sia dalle offerte dei fedeli e dalle eventuali elemosine, sia dai benefici sono, come diremo in seguito, totalmente e senza restrizioni sottoposti all'obbedienza, e indirizzati, secondo l'obbedienza, solamente alla carità. E perciò, se un sacerdote che ha un beneficio per obbedienza ai Superiori, o che in qualsiasi modo serve all'altare, impiega per sé e per opere pie, per obbedienza, anche alcuni di tali redditi, ne renderà conto dettagliato al Preposito generale o a colui che in ciò lo sostituisce; e non lo deve infastidire il fatto di avere cura molto diligente di queste cose temporali, considerando che ciò è di grande aiuto al bene generale di tutto l'Istituto e della Chiesa, dato che l'ordine che si mantiene nelle cose temporali è necessario per conservare l'ordine in quelle spirituali, per lo stretto legame esistente fra le due. In questo modo, colui che con questa intenzione e nessun'altra si occupa con cura e diligenza delle cose temporali, dev'essere convinto che sta servendo autenticamente al divino servizio e alla carità del prossimo e che ne riceverà dal Signore la ri-

Del resto, il Preposito generale e tutti i Superiori tengano presente che la Società della Carità desidera nell'intimo del cuore che i suoi membri servano del tutto gratuitamente alla Chiesa e al prossimo, secondo l'esempio dell'Apostolo Paolo; e si raccomanda caldamente al Preposito generale di adoperarsi a che i nostri compiano il maggior numero possibile di opere caritative verso il prossimo, senza alcun compenso.

504. Ma dato che è santo l'abbandono esteriore ed anche solenne di tutti i beni da parte di coloro che, contemplando la Provvidenza del Padre celeste, meditano su quel detto: «per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete, e neanche per il vostro corpo di quello che indosserete» (Mt 6,25), e i santi, con l'approvazione della Chiesa, professarono tale abbandono; così talora potrebbe giovare che alcuni della nostra Società lo abbracciassero. E inoltre, dato che non sarebbe vera povertà di spirito quella di coloro che, quando lo richiedessero il maggior servizio e ossequio di Dio e la maggior carità verso il prossimo, non fossero pronti anche al civile abbandono dei propri beni; per questo lo stile di povertà che seguono i membri di questa Società dev'essere tale che siano pronti al reale e perpetuo abbandono di tutti i beni e diritti, presenti e futuri, a negare a se stessi anche il dominio legale con l'emissione di un voto semplice, a mendicare anche il pane di porta in porta, e infine ad emettere anche il voto solenne di povertà nel caso che ciò, a giudizio dei Superiori, tornasse a maggiore ossequio di Dio e aiuto del prossimo²⁴.

505. Tuttavia tale povertà non sembrerebbe né provata né sicura se non si imparasse per esperienza a professarla. Perciò e necessario che nella Società ci sia un mezzo per ridestare e rinnovare il fervore spirituale e il proposito di seguire un così splendido consiglio del Signore, ove si sia il-

^{24.} Cfr. DSI, 380-381, 463-464.

languidito per nostra infermità e per istigazione del nemico del genere umano. Riteniamo dunque nel Signore che contribuirà moltissimo e gioverà a conservare lo spirito della Società, che il Preposito generale stabilisca a tempo e luogo opportuni qualche nostra casa regolata in modo che tutti i fratelli, mentre vi si trovano, vivano soltanto delle elemosine mendicate per amore di Cristo. E a questa casa si dovranno assegnare quei fratelli che non sembrano osservare quanto e necessario la santa povertà, perché in tale scuola pratica imparino a diventare sempre più poveri di Cristo, e insieme ad essi i novizi, specialmente nel primo anno di noviziato, e infine tutti quelli che, ottenuto il permesso del Generale, avranno emesso il voto solenne di povertà, dovrebbero essere assegnati stabilmente a tale casa. E al Preposito generale si raccomanda di fare ciò quando, col favore di Dio, se ne presenterà l'occasione²⁵.

506. La natura dunque del voto di povertà che emettono i religiosi di questa Società consiste principalmente nel fatto che tutto dipende dall'obbedienza ai Superiori, i quali devono considerare nel Signore quale grado di povertà attuale si deve assegnare ai singoli fratelli a maggiore ossequio di Dio e maggiore carità verso il prossimo, secondo le particolari circostanze dei tempi e dei luoghi, e tenuto conto degli uffici di ciascuno. E i fratelli, nella loro professione, si dichiarano subito disposti a tutti i gradi di povertà, e da quel momento li abbracciano tutti con lo spirito e con la volontà (491) (D.).

- (D.) Benché questa assoluta disposizione sia la materia di tale voto, tuttavia i fratelli che devono essere privi di ogni dominio civile sono:
- 1. quelli che si ricevono nella Società col titolo della povertà volontaria o della mensa comune e che, se diventeranno sacerdoti, vengono ordinati con il medesimo titolo, a meno che il Preposito generale non giudichi diversamente;
- 2. chi avesse peccato gravemente contro il voto e la virtù della povertà, abusando del dominio esterno e civile dei propri beni, o anche per questo motivo avesse mancato verso la Società o la avesse abbandonata e poi, pentito, fosse tornato ad essa umiliandosi. Questi non si dovrebbe accogliere se non emette anche il voto solenne di povertà, oltre a dar prove di conversione e a rendere soddisfazione all'Istituto, a giudizio del Preposito generale;
- 3. coloro che desiderano fare il voto solenne di povertà e ne ottengono la licenza dal Preposito generale; e costoro, fatto il voto solenne, per lo più vengono assegnati alle case in cui i fratelli vivono delle elemosine mendicate o dei redditi delle case stesse.
- 507. E perché si veda più chiaramente la natura di questo voto, in quanto si tratta di cosa assai importante, dobbiamo distinguere fra la povertà che, come dicevamo, i nostri professano con la volontà e lo *spirito* da quella che professano anche con il fatto esterno. Con lo spirito i nostri abbracciano tutti i gradi della povertà evangelica, fino al voto solenne di vivere soltanto di elemosine, senza redditi di alcun genere propri o comuni, e anche di mendicare di porta in porta, abbandonata pure ogni speranza di acquisire beni o diritti, mentre con il fatto esterno professano quel grado di povertà che assegnerà a ciascuno il Preposito generale (D.)²⁶.
- (D.) L'obbedienza di rinunciare ai beni non si dà se non a coloro che sono legalmente maggiorenni, si giudicano stabili nella vocazione, hanno già compiuto il noviziato e gli studi e presto riceveranno la formazione da coadiutori.

Inoltre, la formula di abbandono o rinunzia di una parte o di tutti i beni sarà quella che approverà il Preposito generale, nel caso sia pronunciata da chi è già sottomesso alla Società.

508. Tuttavia alcune cose si devono sempre osservare per quel che riguarda la povertà, e contro di esse nessuno può far nulla, e neppure il Preposito generale può dispensare senza infrangere

^{25.} Cfr. DS I, 465.

^{26.} Cfr. DSI, 473-474.

il voto. Si tratta di quelle contenute nei cinque punti che seguono.

- 509. 1. La stessa Società non potrà possedere nulla da cui ricavi frutto, ma solo accettare i beni ad essa donati o legati, a patto di non ricavarne alcun frutto finché li ritiene, e di trasferirli subito in dominio di qualcuno della Società (D.1) o di una Chiesa o di un'altra opera di carità. Infatti le chiese e le opere di carità, come le scuole, gli ospedali e simili, separate dal corpo della Società, anche se sono dirette dai nostri (D.2), possono detenere proprietà. Inoltre la Società avrà cura che i beni stabili siano iscritti nei registri pubblici a nome dei suddetti proprietari e mai a nome proprio, tenendo di tutti questi beni l'amministrazione e l'usufrutto.
- (D.1) I beni che il Preposito generale crederà bene di lasciare o trasferire in dominio dei fratelli dovranno essere distribuiti per lo più tra i presbiteri dell'Istituto, in modo che singolarmente, o due o meglio tre alla volta, posseggano tanti beni quanti bastano ad una intera casa dell'Istituto o ad alimentare e sostenere un'altra opera di carità. I coadiutori, invece, se li possiedono, dovranno ritenere soltanto i redditi necessari al loro mantenimento (90 D), in modo che, quando vengono dimessi, non manchi loro di che vivere, e quando muoiono, se ne disponga per usi pii; mentre dovranno essere del tutto privi di beni mobili.
- (D.2) Si dicono divise dalla Società le opere o le case la cui proprietà civile non appartiene alla Società, ma ad una chiesa o allo Stato o ad altri; case che, quindi, se cessa la Società, continuano ad esistere. Ciò tuttavia non impedisce che i fratelli dell'Istituto abitino in queste case, ne amministrino i beni e ne impieghino i frutti per il loro mantenimento e per la carità del prossimo.
- 510. 2. I fratelli che, per obbedienza al capo della Società, possono temporaneamente possedere (D.1), dopo aver emesso i voti perpetui (D.2), non accetteranno beni che loro provengano a qualunque titolo, se non lo comanda loro il Superiore, e tutti i beni che possiedono a titolo di dominio civile saranno amministrati in comune e ne disporrà la Società.
- (D.1) I fratelli, per obbedienza, possono disporre in testamento, ma solo per usi pii, di quei beni che all'ingresso nella Società hanno, per mezzo dei voti e della professione, consacrato e donato insieme a se stessi a Gesù crocifisso. Oppure stabiliranno alcuni eredi, designati dal Preposito generale (il quale tuttavia non potrà designare se stesso tra di essi), perché li convertano in usi pii. E il testamento si fa prima dei voti, ma si rinnoverà quando ce ne sarà bisogno, a giudizio del Generale.

Perché poi l'erede designato dal Preposito generale accetti l'eredità, basta il consenso del Preposito diocesano. A sua volta, il Preposito generale sarà subito informato della morte del testatore e della successione dell'erede.

- (D.2) A meno che non si tratti di qualcosa che si consuma subito, come cibi e bevande, che però le Regole vietano di accettare senza il permesso del Superiore della casa. Questi, tuttavia, potrà permettere ai fratelli a lui soggetti di accettare secondo la loro discrezione piccoli doni o anche elemosine, purché, subito dopo averle accettate, le portino al Superiore e glie ne rendano fedelmente conto.
- 511. 3. Nessun bene fruttifero sarà posseduto per più di un anno (D.1) da alcuno dei fratelli (D.2) senza che i frutti di esso siano applicati al mantenimento di qualche fratello o ad un'opera di carità (D.3). Ed il reddito necessario per il mantenimento dei singoli fratelli sarà determinato dal Preposito generale, tenuto conto dei luoghi, dei tempi e delle altre circostanze. Ma quando i suddetti beni o i loro redditi saranno stati applicati una volta con decreto del Preposito generale ad un'opera di carità (D.4), vi dovranno restare applicati stabilmente, finché sussisterà l'opera, a meno che una chiara ed urgente ragione non consigli il contrario al Preposito generale e ad altri tre dei quattro consiglieri a lui più vicini, il cui voto, in questo specifico caso, deve coincidere con quello del Preposito perché valga in ciò l'autorità di quest'ultimo (D.5)²⁷.
 - (D.1) Lo spazio di un anno si dovrà calcolare a partire dal giorno in cui il Preposito generale fu informa-

^{27.} Cfr. DSI, 470-471.

to dell'esistenza di quella proprietà.

- (D.2) Qualunque cosa possegga un fratello, proveniente da elemosine dei fedeli o da benefici o da beni che ritiene temporaneamente per obbedienza o da lavori manuali o da qualunque altra fonte (sia un bene immobile o mobile, o un reddito, o una somma di denaro, o qualunque cosa che si possa vendere ottenendone un guadagno; e lo stesso si intenda per qualunque diritto in re o ad rem), la deve portare al suo Superiore immediato o informarlo della sua esistenza, e quel Superiore ne deve dare subito notizia al Preposito generale tramite i Superiori mediati. Il Preposito generale, poi, entro un anno deve assegnare quei beni all'opera di carità che sembrerà più urgente e, per quanto possibile, più vicino al luogo dove sono i beni (salvo che si vendano e si trasferiscano altrove, il che a tempo opportuno, per lo più, si deve fare) o dispensarli ai poveri o in altro uso pio. Nell'assegnare poi tali beni, si dovrà prima provvedere a portare a termine le opere già incominciate, e prima di tutto a dare alle nostre case una forma adatta e ad assicurare redditi stabili per le persone; poi a fare cose nuove e ancor prima a fare in modo che la Società possa gestire del tutto gratuitamente le missioni, le scuole e tutte le opere di carità che già esercita (503 D); a meno che gravi ragioni qualche volta non consiglino diversamente. Il denaro contante si deve trasformare in rendita e applicare a queste e simili opere, oppure distribuire ai poveri. I beni mobili, se sono utili in casa senza ostentazione di lusso e servono a rendere maggior osseguio a Dio, si tengano, distribuendoli alle case secondo le loro necessità. Altrimenti si vendano, e il ricavato si distribuisca subito ai poveri o si impieghi in altra opera pia o si trasformi in un bene stabile, che allo stesso modo si dovrà applicare ad un'opera di carità.
- (D.3) Si può tuttavia, per autorità del Preposito generale, istituire un *fondo* o capitale *riproduttivo*, i cui redditi si applichino immediatamente per fondare o dotare opere di carità. Questo fondo o capitale si considera applicato all'opera e non si può trasferire in altro uso come tutti gli altri beni applicati. Non si esclude però l'opportunità di una vendita, e se non si presenta entro un anno, allora l'applicazione si fa entro l'anno computato dal momento in cui il Superiore è venuto a conoscenza del fondo. La cosa poi si dovrà vendere nel momento che si giudicherà conveniente, ma facendo in modo che ciò avvenga il più presto possibile.
- (D.4) Si applica con decreto del Preposito generale sottoscritto da lui con qualcuno dei quattro Consiglieri più vicini, e comunicato al Preposito a cui ne spetta l'esecuzione. Questi Consiglieri, pur non avendo autorità decisiva nell'applicazione dei beni temporali, tuttavia devono attestare con la loro firma che il Preposito ha disposto di quelle cose entro un anno, ed essere garanti verso la Società che senza giusta causa non si trasferisce alcuna sostanza da un'opera, a cui è stata applicata, ad un'altra, finché quell'opera resta assegnata alla Società.
- (D.5) I beni già applicati ad opere di carità, generalmente parlando, dovranno essere amministrati da Procuratori o Amministratori, i quali renderanno conto dell'amministrazione tutte le volte, a chi e quando sarà prescritto dal Preposito generale. Ma sarà loro negata la facoltà di spendere che il Generale attribuirà ai Superiori (225 D1).
- 512. 4. Nelle case e nei luoghi della Società non ci sarà nulla (D.1) d'oro o d'argento che ci appartenga (D.2), tranne i vasi sacri e ciò che serve immediatamente alla custodia del SS. Sacramento dell'EUCARISTIA e delle reliquie dei santi (D.3), e quello che a giudizio del Generale si ritiene necessario per gli ospiti o per gli studi o per altro uso (D.4)²⁸.
- (D.1) Cioè ad uso dei fratelli. Se tuttavia i nostri non ne usassero mai, o solo saltuariamente, cioè senza l'intenzione di servirsene stabilmente, e conservassero tale oggetto per venderlo o utilizzarlo a suo tempo, ciò non si opporrebbe per nulla a questa costituzione.
- (D.2) Se qualcuno dei nostri a causa di una dignità (per esempio un Prelato) usasse qualche oggetto d'oro o d'argento, per evitare ciò il più possibile, si deve stabilire che quell'oggetto prezioso non deve più appartenere alla Società o ad un suo membro, ma deve subito passare in proprietà della chiesa a cui è assegnato quel Prelato; e quella chiesa avrà il diritto di rivendicarlo a sé dopo la morte del Prelato; oppure, se non lo si può dare alla chiesa, lo si dovrà dare ai poveri subito dopo la morte del Prelato. E se i nostri non fa-

ranno ciò pur potendolo, sappiano di aver peccato contro il voto di povertà.

- (D.3) Massima povertà e semplicità dimostri la parte interna della casa, dove, in generale, non si ammette nessuno di fuori, e specialmente le stanze dei singoli fratelli. E le nostre chiese siano povere e semplici quanto alla materia, ma quanto alla forma si ammettano tutti gli ornamenti convenienti al culto divino, e in particolare, siano decorate con ogni tipo di opere d'arte. Nella biblioteca, e in ciò che serve agli studi, si conservi un minor grado di povertà anche per quanto riguarda la materia solida, ove necessario, purché si eviti il lusso superfluo. Infatti gli studi sembrano richiedere una certa larghezza e magnificenza per fiorire; e ciò si permette solo con lo scopo di poter promuovere per mezzo degli studi una maggior carità del prossimo ad osseguio di Dio, e non altrimenti²⁹.
 - (D.4) La necessità ci sarebbe nel momento in cui fosse utile all'esercizio della carità e delle altre virtù.
- 513. 5. Tutte le cose, circa il loro uso, si devono considerare comuni, e nessuno può usare di qualunque cosa (D.) che non abbia ricevuta dal Superiore³⁰.
- (D.) Anche se la cosa è stata fatta da lui, come i manoscritti, o acquisita per mezzo suo, a qualunque titolo, ecclesiastico o secolare, gli possa spettare.
- 514. E in questo i Superiori si guardino dal concedere le cose in modo generale, ma quanto più è possibile diano a ciascuno volta per volta il permesso di usare anche le minime cose, perché ciò giova moltissimo a ricordare ai fratelli come i poveri di Cristo siano uguali fra loro (D.).
- (D.) Le vesti si tengano in una stanza comune e vi sia qualcuno che le distribuisca secondo l'esempio degli Apostoli: «e ne facevano parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno» (At 2,45). E non farà in modo di dare le stesse vesti alle medesime persone, anzi gioverà scambiarle, perché nessuno affermi di avere le proprie; terrà comunque conto della salute perché non si diano ai sani le vesti dei malati, e inoltre considererà i bisogni di ciascuno³¹.

La forma poi delle vesti per i sacerdoti sia, nei limiti del possibile, uniforme³² all'uso del clero secolare di Roma. I nostri non dovranno mai deporre la veste talare se non per ordine dei Superiori, per motivo ragionevole, e la Società dovrà impegnarsi a diffondere dovunque l'uso romano presso il clero cattolico, perché sembra molto desiderabile l'uniformità in tutta la Chiesa, anche nelle cose esterne. Per i laici che si dedicano alle lettere o alle belle arti, il Superiore generale prescriverà una forma di vestito dignitosa, comoda e povera, non molto differente da quella che i buoni e seri secolari dediti agli studi liberali potrebbero adottare; e stabilirà un'altra forma per i laici che esercitano le arti manuali. Si lascia poi considerare al Preposito generale, a seconda delle circostanze dei tempi e dei luoghi, se si debba anche distinguere ciascuna arte con qualche dettaglio esterno.

- 515. E così tutti i Superiori, in ciò che loro compete, dovranno attendere alla povertà in modo che nelle nostre case non appaia alcunché di superfluo e di sconveniente ai poveri di Cristo, e a coloro che entrano tutto affermi: «MORITURO SATIS» (D.). E da tutti i fratelli la povertà, come saldo muro della vita religiosa, sia amata e conservata nella sua purezza, quanto, con la grazia di Dio, sarà possibile³³.
- (D.) Quanto è sconveniente il lusso e si deve evitare tutto ciò che è superfluo, al contrario si deve procurare che la Società non manchi di quelle comodità che sono necessarie per conservarsi a persone soggette a tante fatiche, o utili per avere maggiori forze al servizio di Dio nel prossimo. Per questo solo motivo e scopo, e non altrimenti, ad uso dei convalescenti e dei deboli, o di coloro che si allontanano dalla folla per occuparsi di cose spirituali, o di coloro che, affaticati dagli studi e dal lavoro, hanno bisogno, a giudizio dei Superiori,

^{29.} Cfr. DS I, 471-472, 476.

^{30.} Cfr. DS II, 747-748.

^{31.} Cfr. DS II, 740, 744.

^{32.} Sulla forma delle vesti, cfr. DS I, 472, 475; II, 546-548, 640-642.

^{33.} Cfr. Const. P. VI, c. II, § 1; ESJ P. IV, c. II, sec. I, § 1; Summ. § 23, in ISJ II, 72; C. XI, decr. XXIII, in ISJ I, 643.

di un po' di riposo dello spirito e del corpo, o dei collegi per villeggiatura nel tempo delle vacanze, si potranno avere alcuni luoghi appartati dall'abitazione comune, che godano di aria più salubre e di altre comodità, purché i loro proventi si applichino al necessario sostentamento o a qualche opera di carità, e nulla serva al lusso e al piacere. E analogamente, non si esclude tutto ciò che, secondo il giudizio spiritualmente prudente dei Superiori, si ritenesse proficuo al maggior servizio di Dio e del prossimo, purché s'impieghi per questo unico vero motivo e fine, che il Signore vedrà e giudicherà.

- 516. Ma il nemico della natura umana si sforza di indebolire questa difesa e questo riparo (che Dio nostro Signore ha ispirato contro di esso e contro tutti gli altri nemici della perfezione) cambiando, con dichiarazioni o innovazioni non conformi allo spirito primigenio dei fondatori, ciò che essi per primi avevano ben disposto. Perciò, affinché in questa materia siano presi tutti i provvedimenti che possono dipendere da noi, ogni³⁴ presbitero della Società pronuncerà, come abbiamo detto (455), il voto di non rilassare circa la povertà (D.).
- (D) Il rilassare circa il voto di povertà s'intende principalmente circa i cinque punti enumerati (509-513) e specialmente circa i beni fruttiferi non applicati. E per evitare che rimanga nella Società qualche sostanza non applicata a qualche opera particolare, oltre la promessa che fanno i fratelli dopo la professione, il Preposito generale, appena eletto, prima di entrare in carica, giura di non lasciare che un fondo rimanga giacente per più di un anno dal momento in cui è venuto a sapere della sua esistenza, di non applicare ad alcuna opera di carità più beni di quanti sembrano richiesti per quell'opera, e di non stornare ad altra opera le sostanze già applicate, senza grave ed evidente necessità, e senza l'approvazione di tre dei consiglieri più vicini. E al fine di procedere con ogni cautela in cose di tanta importanza, non si applicherà una sostanza ad alcuna opera di carità, se non facendo prima il calcolo delle spese necessarie a quell'opera, per essere certi che la sostanza applicata non è eccessiva. E se dopo alcuni anni si trova che il reddito è eccessivo, si diminuisca la sostanza applicata, e quello che avanza si impieghi in un'altra opera. Se invece qualche anno c'è avanzo e qualche altro disavanzo, allora potrà rimanere nei fondi di quell'opera l'avanzo di un anno per coprire il disavanzo dell'altro. E negli stessi fondi si potrà avere qualche piccola somma per i bisogni straordinari: infatti, in un buon preventivo si deve computare anche questo. Ma ogni anno si farà il conto di tutto, per ridurre al limite stabilito eventuali eccedenze.
- 517. I coadiutori esterni faranno lo stesso voto e professeranno la stessa povertà dei religiosi interni, come abbiamo appena descritto (D.). Degli scolastici abbiamo parlato altrove (445 D3).
- (D.) Ai singoli coadiutori esterni che non hanno beneficio o altre fonti di reddito, saranno forniti dal loro patrimonio (che come gli altri beni dei fratelli viene amministrato dalla Società) i redditi necessari al loro sostentamento per i singoli periodi di tempo, e ne renderanno conto. Se invece avranno qualche beneficio o stipendio, anche di questi dovranno rendere conto, come tutti gli altri religiosi.

CAPITOLO III II voto di castità³⁵

- 518. Dopo aver esposto il voto di povertà, che dispone l'uomo alla vita contemplativa e consacrata a Dio, rimovendo gli affetti verso le cose esterne, bisogna parlare della castità, che perfeziona l'uomo rimovendo ciò che riguarda i piaceri del corpo.
- 519. Il voto di castità che fanno i membri di questa Società, quanto alla materia, vogliamo che sia inteso come la Chiesa intende il voto di coloro ai quali, con la sacra ordinazione, per legge stessa della Chiesa, vengono vietate le nozze.

^{34.} Cfr. Const. P. VI, c. II, § 1.

^{35.} Cfr. DS II, 115-122, 775-776; III, 601-608.

- 520. Riteniamo che tale voto giovi non poco a conservare la virtù della castità: è ben chiaro con quanta perfezione debba essere osservato, sforzandosi di imitare la purezza angelica con la mondezza del corpo e della mente³⁶.
- (D.) Il compagno di quel fratello che per qualche motivo deve recarsi presso delle donne, specialmente per ascoltarne le confessioni, finché quel fratello parlerà con le donne, si terrà in un luogo da cui li possa vedere senza udire ciò che deve restare segreto, per quanto lo permette la disposizione del luogo; e se non lo permette, il sacerdote o il fratello faccia in modo che la porta non sia chiusa e il luogo non sia oscuro³⁷.

CAPITOLO IV Umiltà dello stato elettivo³⁸

- 521. Tratteremo ora di ciò che perfeziona interiormente l'uomo contemplativo nello spirito e nella volontà; e prima di tutto dell'*umiltà*, che è il fondamento della vita da noi scelta, e poi dell'obbedienza, che procede dall'umiltà, e sotto la cui direzione e ordinamento ci siamo proposti di esercitare la carità universale, sia verso le nostre anime, sia verso il prossimo.
- 522. Poiché, come abbiamo detto, lo stato che scelgono per sé i fratelli di questa Società è uno stato privato nella Chiesa (e nessun fedele deve accedere di propria iniziativa ad un grado pubblico), dovranno aver sempre presente che essi, finché rimangono in tale stato, appartengono alla Chiesa discente e non a quella docente, e quindi non dovranno mai voler assumere nella Chiesa il ruolo di maestri, ma si dovranno sottomettere umilmente in ogni cosa ai maestri e giudici stabiliti da GESÙ, Dio e Salvatore nostro, e cioè i Pastori della Chiesa.
- 523. Lo scopo immediato per cui si sono uniti insieme non è altro che quello di provvedere a se stessi in un luogo per quanto possibile lontano e sicuro dai tumulti e pericoli del mondo, e cercare di guarire con aiuti comuni le proprie infermità e purificare i propri vizi, con l'aiuto di Dio, che «solo è riconosciuto giusto» (Sir 18,1), e al cui cospetto si deve sempre temere né mai cessare di purificarsi. Perciò devono avere gli occhi della mente rivolti a se stessi, per giudicare e condannare, né, dimenticando un'opera così grande, pensare al loro prossimo più che a correggere e perfezionare se stessi.
- 524. Anzi, presumano sempre bene degli altri, finché non si venga a sapere qualcosa di contrario; e pensino di aver bisogno di essere aiutati dalle conoscenze e dal buon esempio degli altri, più
 che di aiutarli, trattando con ogni modestia e con umiltà libera e sincera, pensando sempre alle parole di san Giacomo: «Fratelli miei, non vi fate maestri in molti, sapendo che voi riceverete un giudizio più severo» (Gc 3,1); dicendo cose edificanti, solleciti in ogni loro discorso della gloria del
 Padre celeste, ma non come dottori, bensì sempre come fratelli e amici, in modo sensato e persuasivo, senza alcuna avventatezza, pomposità, ignoranza od ostentazione di vanità.
- 525. Dunque lo stato che noi amiamo e scegliamo è quello oscuro ed umile, la vita nascosta in Cristo, e il fratello del nostro Istituto è un uomo rivolto al suo cuore, piangente sopra se stesso ed assiso nella mestizia della penitenza (D.1). Nulla si oppone di più a questo stato che l'ambizione delle dignità nella Chiesa e molto più nel mondo. Essa è vietata nel modo più assoluto ai fratelli di questa Società, sotto pena di peccato. Anzi, essi devono essere talmente penetrati della propria nullità da stimarsi buoni a nulla nella casa del Signore per la salvezza delle anime, se non sono man-

^{36.} Cfr. Const. P. VI, c. I, § 1; ESJ P. IV, c. II, sec. II, § 1; Summ. § 28, in ISJ II, 72-73.

^{37.} Cfr. ESJ P. IV, c. II, sec. II, § 6; Reg. Sac. § 18, in ISJ II, 139; Reg. Coad. Temp. § 5, in ISJ II, 153-154.

^{38.} Cfr. DS I, 389; III, 35, 51-52, 135-140, 423-425.

dati da Dio (D.2). Perciò, assumendo qualche ministero od opera di carità, non dovranno essere solleciti di altro che di sapere con certezza che l'assumono per volontà di Dio, restando così «perfetti e aderenti a tutti i voleri di Dio» (Col 4,12).

- (D.1) Tra i fratelli si deve conservare una santa eguaglianza, e i coadiutori temporali non si devono disprezzare né maltrattare, ma aiutare con serenità, per quanto lo permettono gli uffici di carità.
- (D.2) A tutti si devono offrire occasioni per esercitare l'umiltà, anche agli anziani e ai Superiori, ai quali, in caso di pubbliche colpe, si devono imporre penitenze pubbliche come agli altri.
- 526. Coloro poi che sono sudditi, conoscono con certezza la volontà e la missione di Dio per mezzo dell'obbedienza, che accettano dai Superiori con l'intenzione di riceverla da GESÙ nostro Dio e Signore, che sempre onoreranno nei Superiori. E la via dell'obbedienza è stata continuamente chiamata dai Padri sicurissima e regia³⁹.
- 527. A loro volta, quelli che sono Superiori, per conoscere la volontà divina, hanno bisogno di discrezione e della sapienza dello Spirito Santo, di cui partecipano anche i sudditi eseguendo i loro comandi. Esporremo poi a suo luogo quali sono i segni della volontà di Dio e come i Superiori li debbano distinguere e interpretare saggiamente.
- 528. E quando qualcuno dei fratelli compie qualche atto di carità o viene assegnato a qualche ufficio, dovrà meditare incessantemente quelle parole della Sacra Scrittura: «Sono io, il Signore, che ho fatto tutto» (Is 44,24). Infatti è Dio che fa in lui tutto quello che egli opera, sia nell'ordine natura-le come Creatore, creando e muovendo per lui le forze con cui opera, secondo il detto: «sostenendo tutto con la potenza della sua parola» (Eb 1,3); sia nell'ordine soprannaturale, come Redentore, e vivificandoci con la sua grazia, secondo le parole: «senza di me non potete far nulla» (Gv 15,5).
- 529. Ma consideri ancora, rendendo grazie a Dio padre e al suo divino Figlio, la sua gratuita elezione a quell'ufficio, che Dio poteva compiere per mezzo di chiunque; elezione che è una grande grazia: infatti, «non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi» (Gv 15,16); e di qualunque atto di carità gli capiterà di fare, gioisca nel Signore, rendendogli grazie come di un dono ricevuto.
- 530. Pensi anche alla propria indegnità e all'indegnità di tutti gli uomini corrotti sin dall'origine, secondo il detto: «Tutti hanno traviato, tutti sono diventati inutili» (Sal 14,3). E tanto più ringrazi il Signore che, nonostante la sua indegnità, abbia voluto eleggerlo al suo servizio per compiere quell'opera di carità per amor suo; e non solo per questo, ma per aver scelto qualcuno dalla massa degli uomini, corrotta e dannata, a questa buona opera: infatti Dio Padre, Figlio e Spirito Santo non avevano bisogno degli uomini, che hanno amato gratuitamente.
- 531. E nel caso in cui l'opera da lui intrapresa riesca bene e il ministero ricevuto sia fecondo, tanto più umiliandosi spanda in ogni tempo sentimenti di gratitudine per il suo Dio e Signore e si ricordi delle sue parole quando, comandando agli Apostoli di fare e patire in nome suo ogni cosa dura e grande, li ammoniva così: «Si riterrà obbligato (il padrone) verso il suo servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: «Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare» (Lc 17,9-10). Che diranno a se stessi coloro che non obbediscono al Signore Dio loro?

CAPITOLO V Ciò che riquarda l'obbedienza⁴⁰

532. Essendo volontà di Dio che la carità tanto verso le nostre anime che verso il prossimo si eserciti ordinatamente, con la carità si deve congiungere la sapienza, per discernere quale sia l'ordine della carità vero e più gradito a Dio. Ma soprattutto in un'associazione di molti sono necessarie la saggezza e l'intelligenza nel Signore, perché le forze di tutti convergano verso un unico fine ed operino così ben disposte che dalla loro unione e concordia si ottenga il maggior bene possibile. E perché ciò si realizzi, si richiede unità nel consiglio e nelle volontà; e dato che non tutti hanno lo stesso dono di consideratezza e d'intelligenza dal Signore, appare conforme alla retta ragione che coloro che si ritengono dotati di maggiore scienza e saggezza siano preposti agli altri, e che tutti gli altri partecipino del loro dono, sapientemente diretti e ordinati da loro. Perciò vengono costituiti Superiori, e giustamente si dice prestata a Dio l'obbedienza che si presta a loro, sia per l'affetto della volontà di chi la presta, sia per la ragionevolezza della stessa obbedienza, perché per mezzo di essa ci assoggettiamo alla maggiore autorità che possiamo avere e, mentre obbediamo a questa maggiore autorità, certamente obbediamo a Dio (68-74). Ed è per questo che la Chiesa di Dio approva la sudditanza religiosa e il voto d'obbedienza, e in virtù di questa approvazione, i Superiori di tutte le religioni partecipano dalla Chiesa molta autorità e potere, così che si possono loro applicare le parole di nostro Signore GESÙ Cristo: «Chi ascolta voi ascolta me» (Lc 10,16).

533. Tutti dunque devono disporsi molto ad osservare questa santa obbedienza, ricolma della volontà di Dio, come madre di tutta quella perfezione per ottenere ed esercitare la quale sono entrati nella Società, e a segnalarsi in essa non solo nelle cose obbligatorie, ma anche nelle altre, in cui non si scorga che un cenno della sicura volontà del Superiore, senza alcun ordine esplicito⁴¹.

534. Si deve avere davanti agli occhi Dio nostro Signore e Creatore, per il quale si obbedisce, e ci si deve sforzare di procedere in spirito d'amore e non turbati dal timore. In tal modo tutti ci sforzeremo con animo costante per non tralasciare neppure un punto di quella perfezione che con la grazia divina possiamo conseguire nell'assoluta osservanza di tutte le Costituzioni e nell'adempimento della particolare forma del nostro Istituto; e con tutto il nerbo delle nostre forze ci dobbiamo sforzare di rendere l'ossequio della nostra obbedienza prima di tutto al Sommo Pontefice e quindi ai Superiori della Società. In conseguenza di ciò, in tutte le cose a cui l'obbedienza può estendersi insieme con la carità, siamo prontissimi alla voce del Superiore come se uscisse da Cristo Signore (dal momento che è in sua vece, e per suo amore e riverenza, che la prestiamo al Superiore), lasciando ogni cosa, anche una lettera dell'alfabeto da noi incominciata, senza concluderla⁴².

535. Rivolgiamo dunque nel Signore tutte le forze e tutta l'intenzione a questo fine, che la santa obbedienza, quanto all'esecuzione, quanto alla volontà e quanto all'intelletto sia in noi sempre e in tutto perfetta, eseguendo tutto ciò che ci sarà comandato con grande prontezza, gioia spirituale, fortezza, prudenza e perseveranza, convinti che tutto è giusto e rinnegando con sottomissione, per così dire, cieca qualsiasi nostro parere o giudizio contrario in tutto ciò che il Superiore ordina e in cui non si può individuare con certezza, come si è detto, alcuna sorta di peccato. E ciascuno si convinca che quanti vivono sotto l'obbedienza si devono lasciare portare e guidare dalla divina Provvidenza, per mezzo dei loro Superiori, come un cadavere che si lascia portare dovunque e trattare in qualunque modo, o come il bastone di un vecchio, che serve dovunque e per qualunque cosa

^{40.} Cfr. DS I, 445-450; II, 460-473, 700-707.

^{41.} Cfr. Const. P. VI, c. I, § I; Summ. § 33, in ISJ II, 73.

^{42.} Cfr. Const. P. VI, c. I, § 1; ESJ P. IV, c. II, sec. III, § 9; Summ. § 33, in ISJ II, 73; Summ. § 34, in ISJ II, 73; Reg. Com. § 15, in ISJ II, 76.

per cui voglia avvalersene chi lo tiene in mano⁴³. In questo modo, infatti, chi obbedisce deve eseguire con letizia d'animo tutto ciò che il Superiore vuole comandargli in aiuto della Chiesa e dei fratelli, persuaso che, nel fare ciò, si conforma con la volontà di Dio più che in qualsiasi altra cosa che potrebbe fare seguendo la propria volontà e il proprio giudizio in diversa direzione⁴⁴. Lo stesso si dica circa il ritrarsi da un'opera intrapresa o il rinunciare ad una dignità o beneficio, cose tutte che sono comprese nel voto di obbedienza del nostro Istituto (D.).

- (D.) L'obbedienza, quanto all'esecuzione, si presta quando si adempie ciò che è comandato; quanto alla volontà, quando chi obbedisce vuole la stessa cosa di chi comanda; quanto all'intelletto, quando chi obbedisce condivide con il Superiore il modo di sentire e ritiene cosa buona quello che viene comandato. E l'obbedienza è imperfetta quando, oltre l'esecuzione, non v'è questa conformità di volontà e di parere fra chi comanda e chi obbedisce. La perfetta conformità, poi, anche d'intelletto, con il Superiore, si potrà avere in tre modi:
- 1. quando la cosa a noi comandata subito s'accorda con il nostro giudizio, in modo che quasi per necessità e per l'evidenza della cosa o per uniformità di ragionamento, concordiamo con chi comanda e noi stessi comanderemmo la stessa cosa;
- 2. quando la cosa non ci appare così evidente, anzi ci sembrerebbe il contrario, ma per un sincero sentimento di umiltà e di abbassamento, unito alla cautela logica che conviene usare o alla lentezza nel concludere, possiamo trattenere il nostro intelletto dal giudicare; e in questo modo ci accordiamo con chi comanda non in quanto vediamo la ragione del comando, ma per l'autorevolezza del suo giudizio, a cui ci sottomettiamo, e così possiamo consentire quasi in tutto col Superiore anche con l'intelletto: quando mai infatti si può essere così sicuri del proprio giudizio da escludere del tutto ogni dubbio dal proprio giudizio particolare? E dove sussiste qualche dubbio, subito si dà luogo all'autorità altrui, e possiamo sottomettere ad essa il nostro parere;
- 3. ma se si desse il caso in cui, vinti dall'evidenza della cosa o dalla nostra infermità, poniamo in atto nella nostra mente un giudizio contrario a quello dato dal Superiore nel comandare (il che certo crediamo che difficilmente possa capitare senza qualche nostra imperfezione, dato che per sospendere il giudizio basta un minimo di dubbio), allora potremo concordare con il Superiore almeno considerando e adorando la disposizione della divina Provvidenza, le cui vie superano ogni umano pensiero, e che per il suo fine si serve anche degli atti inconsiderati e dell'ignoranza degli uomini; e in questo caso dobbiamo considerare il Superiore come ministro della Provvidenza, e come tale anche venerarlo, pensando a ciò che comanda (purché non sia certamente peccato) come conveniente non alla ragione umana, bensì alla divina, la quale non guarda immediatamente ai beni particolari, ma a quelli universali; e così, ciò che a noi sembrava stolto, sotto questo punto di vista diventerà cosa sapientissima.
- 536. L'esercizio poi perfetto e costante dell'obbedienza non deve rendere ottusa la sensibilità della mente, ma anzi acuirla; né sminuire l'energia e l'operosità nell'azione, ma anzi aumentarle e stimolarle; ma l'ingegnosità della mente e il vigore dell'azione deve consistere nel compiere bene ciò che ci indica l'obbedienza. Non sempre infatti la saggezza dei Superiori prescrive nei dettagli ai sudditi che cosa debbano fare, ma lascia molte cose indeterminate alla loro libertà e iniziativa. Essi in questo caso non perdono il merito dell'obbedienza se si avvalgono della loro libertà, in quanto agiscono con l'intenzione di fare ciò che vogliono i Superiori e Dio, ed esercitano il loro discernimento e spesso anche la loro grandezza d'animo. Quindi, nell'esecuzione dell'obbedienza in tutta la sua estensione, i sudditi dovranno procedere con attenzione e abilità, tenendo bene a freno i loro affetti, senza ricusare di mettere arditamente in campo tutte le forze elargite loro dalla Provvidenza.
- 537. Sia a tutti molto raccomandato di portare grande riverenza, soprattutto interna, ai propri Superiori, considerando e prestando ossequio in essi a GESÙ Cristo, e di amarli con tutto il cuore,

^{43.} Cfr. Const. P. VI, c. I, § 1; ESJ P. IV, c. II, sec. III, § 1; Summ. § 35, in ISJ II, 73; Summ. § 36, in ISJ II, 73-74.

^{44.} Cfr. Const. P. VI, c. I, C; ESJ P. IV, c. II, sec. III, § 1.

come padri in Cristo medesimo. E in tal modo procedano in ogni cosa con spirito di amore, senza tener loro nascosta cosa alcuna, né interna né esterna, anzi desiderando che essi siano al corrente di tutto, perché possano meglio indirizzarli nel cammino della salvezza e della perfezione (D.)⁴⁵.

- (D.) Quando il Superiore di nuova nomina viene per la prima volta nella sua casa, sarà ricevuto da tutti i sudditi alla porta o nell'atrio della casa, e il primo tra loro in ordine di autorità, gli porgerà l'aspersorio con l'acqua benedetta, con cui il Superiore benedirà se stesso e tutti i sudditi genuflessi. Poi si raccoglieranno nell'oratorio od altrove, e dietro al loro Superiore che starà nel mezzo da solo, separati da lui, e gli staranno intorno in ginocchio. Quindi, con due che precedono, reciteranno le litanie dei santi con le preghiere, finite le quali, il Superiore, alzandosi, dirà il *Veni Creator Spiritus*, a cui gli altri, in piedi, risponderanno; e dopo la preghiera dello Spirito Santo, ne aggiungerà un'altra per i suoi sudditi. Quindi il primo dopo il Superiore incomincerà *Te Deum laudamus*, e tutti proseguiranno. Se il Superiore eletto si trova già in casa, si deve seguire la stessa procedura, salvo che riceverà l'acqua benedetta solo all'ingresso dell'oratorio.
- 538. E per questo tutti i presbiteri e i coadiutori, sia interni che esterni, dovranno essere pronti a manifestare la propria coscienza al Superiore; e gli alunni, sia scolastici sia novizi, a fare a lui la confessione generale⁴⁶, prima di tutta la vita trascorsa, poi cominciando dall'ultima confessione generale, e inoltre a confessarsi secondo l'uso dal loro maestro o dal confessore assegnato loro dal Superiore.
- 539. Tutti facciano ricorso al Superiore per ogni loro eventuale desiderio. Nessuno senza il suo permesso e senza la sua approvazione, chieda o faccia chiedere, né direttamente né indirettamente, favore alcuno al Sommo Pontefice, e neppure ad altra persona fuori della Società, né per se né per altri. E ciascuno si persuada che, se non ottiene per mezzo del Superiore, o con il suo consenso, quello che desidera, ciò non gli è conveniente per il servizio di Dio; e che, se gli conviene, lo otterrà con il consenso del Superiore, che per lui tiene il posto di Cristo nostro Signore⁴⁷.
- 540. Quando poi i Superiori entrano in carica e, come di dovere, avvisano i sudditi di manifestare entro un certo spazio di tempo i privilegi e le facoltà concesse dai loro predecessori o da altri Superiori, anche maggiori; tali privilegi e facoltà decadono per i sudditi che non obbediscono entro il termine fissato. D'altra parte, questi permessi, come pure le prescrizioni, restano in vigore finché non sono espressamente abrogati; un Superiore inferiore non può tuttavia abrogare quelli concessi da un Superiore maggiore senza consultarlo.

CAPITOLO VI

L'aiuto ai membri della Società moribondi e i suffragi dopo la morte⁴⁸

541. Come in tutta la vita, così, anzi molto di più in punto di morte, ciascuno della Società deve sforzarsi e procurare che Dio e il nostro Signore GESÙ Cristo sia in lui glorificato e servito, e il prossimo sia edificato, almeno dall'esempio di pazienza e di fortezza, unite a fede viva, speranza e amore dei beni eterni, che Cristo nostro Signore ci ha meritato ed acquistato con le fatiche incomparabili della sua vita temporale e della sua morte. Ma poiché molte volte l'infermità è di tal natura da togliere in gran parte le potenze dell'anima, e poiché quel momento di passaggio, per i violenti attacchi del demonio e per la grande importanza che riveste il non essere vinto da lui, è tale da ri-

⁴⁵. Cfr. Const. P. VI, c. I, § 2; ESJ P. IV, c. II, sec. III, § 1.

^{46.} Cfr. Const. P. VI, c. I, § 2; ESJ P. IV, c. II, sec. IV, § 2.

^{47.} Cfr. Const. P. VI, c. I, § 3; ESJ P. IV, c. II, sec. III, § 6.

^{48.} Cfr. DS II, 269.

chiedere il soccorso della carità fraterna, il Superiore faccia molta attenzione perché chi, a giudizio del medico, si trova in pericolo di morte, prima di perdere il discernimento, riceva tutti i santi Sacramenti e si fortifichi, in vista del transito dalla vita terrena alla vita eterna, con le armi che ci vengono concesse dalla divina liberalità di Cristo nostro Signore⁴⁹.

- 542. Così pure, l'infermo deve essere aiutato da parte di tutti quelli di casa con orazioni molto speciali, fino a che non abbia reso l'anima al suo creatore. E oltre le diverse persone che, in numero più o meno grande (D.), a giudizio del Superiore, potranno entrare da lui, devono essere designati in modo particolare alcuni che visitino il moribondo (senza infastidirlo o danneggiarlo), e gli facciano compagnia, infondendogli coraggio e ricordandogli quanto può convenientemente aiutarlo in quel momento. Quando poi non potrà più essere aiutato con altri mezzi, lo si raccomandi al Signore, fino a quando accolga la sua anima che si separa dal corpo, Egli che la redense con il tanto caro prezzo del suo sangue e della sua vita⁵⁰.
- (D.) Quando alcuni infermi delirassero o avessero perso l'uso della ragione (nel qual caso, qualunque cosa dicano, non ha ragione di colpa o di merito), oppure quando si verificasse che qualcuno, durante la sua malattia, non fosse così edificante come sarebbe conveniente, l'assistenza agli uni e agli altri dovrebbe essere prestata da poche persone tra le più fidate. E quelli che ottengono il permesso di visitare gli infermi, dovranno parlare poco e a voce bassa per non disturbarli, trattando di argomenti che nel Signore possano consolare i malati ed essere edificanti per i presenti⁵¹.
- 543. Dopo che uno degli interni sarà spirato, se ne conserverà il corpo fino alla sepoltura, in modo decoroso, per quarantotto ore (D.). Quindi lo si seppellirà alla presenza di quelli di casa, nel modo in uso per gli altri sacerdoti secolari o i fedeli. Il primo giorno successivo alla sua morte, tutti i sacerdoti di casa celebrino la Messa per la sua anima e gli altri facciano una preghiera speciale per lui, implorando la divina clemenza; e continueranno a farlo in seguito, a giudizio del Superiore, secondo la devozione di ciascuno e gli obblighi che si hanno nel Signor nostro⁵².
- (D.) Se però il cadavere cominciasse manifestamente a corrompersi, a giudizio del medico, potrebbe essere seppellito più presto.
- 544. Si informerà anche il Superiore diocesano, che riferirà il fatto a tutti i religiosi sacerdoti della Diocesi, sia che vivano in casa o fuori. Ed essi diranno al più presto una Messa con l'intero ufficio dei defunti (tranne il vespro) per il fratello morto. Così pure tutti i fratelli laici, avuta la notizia, faranno le orazioni prescritte o consuete. Si dovrà anche raccomandare l'anima del defunto alle preghiere dei figli adottivi e degli ascritti della Società, perché tutti quelli che fanno parte di questa Società dimostrino a vicenda nel Signore la carità verso i defunti non meno che verso i viventi⁵³.
- 545. Ma anche questa carità con cui i nostri tratteranno il fratello infermo o defunto, deve essere un saldo vincolo fra gli esterni e i religiosi interni, e i figli adottivi e gli ascritti con tutta la Società.

Infatti, quanto ai coadiutori esterni, si devono trattare in tutto con la stessa carità di cui abbiamo detto per gli interni, sia in ciò che riguarda le loro malattie e gli aiuti e le consolazioni spirituali e corporali, sia nei suffragi dopo la morte.

546. E allo stesso modo saranno aiutati nella malattia i figli e gli ascritti, visitandoli molto spesso con ogni carità e offrendo loro tutto ciò che potranno desiderare e potremo dar loro in aiuto

^{49.} Cfr. Const. P. VI, c. IV, § 1; ESJ P. IV, c. I, sec. III, § 7; Reg. Inf. § 13, in ISJ II, 156-157.

^{50.} Cfr. Const. P. VI, c. IV, § 2; ESJ P. IV, c. I, sec. III, § 7; Reg. Inf. § 14, in ISJ II, 157.

^{51.} Cfr. Const. P. VI, c. IV, A; ESJP. IV, c. VIII, sec. II, § 3; Reg. Com. § 29, in ISJII, 77.

^{52.} Cfr. Const. P. VI, c. IV, § 3.

^{53.} Cfr. Const. P. VI, c. IV, § 4.

e sostegno spirituale e corporale. E dopo la loro morte, si suffragheranno come i religiosi, ma solo nella casa a cui appartenevano (D.).

- (D.) I figli adottivi e gli ascritti non sono soggetti a stretta obbedienza e non si possono trasferire liberamente da un luogo all'altro: perciò si considerano come ascritti a qualche casa.
- Il Preposito diocesano, il provinciale e il generale (ai quali deve essere subito comunicata la morte di ciascun fratello) possono distinguere e ricompensare coloro (religiosi o ascritti) che più meritarono nella Chiesa, estendendo i suffragi per loro oltre la casa, la Diocesi, la Provincia, anche a tutta la Società.
- 547. Bisogna inoltre aver cura che i fratelli stessi si obblighino a suffragi vicendevoli, unendosi così più strettamente nel Signore.
- 548. E infine, in tutte le nostre chiese, si celebri ogni anno una Messa per tutti i defunti della Società, nel primo giorno libero da impegni dopo la festa di tutti i Santi.